

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5143 del 07/10/2022 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HP HYDRAULIC S.p.A. per impianto ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-5356 del 06/10/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HP HYDRAULIC S.p.A. per impianto ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla HP HYDRAULIC S.p.A. per l'impianto sito a Pieve di Cento, in via Benedetto Zallone n. 20, c.a.p. 40066 dove viene svolta l'attività di produzione di pompe e motori idraulici, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-3918 del 26/08/2019, con scadenza di validità in data 10/9/2034, e rilasciato dal S.U.A.P. Reno Galliera con provvedimento prot. n. 49598 del 10/9/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e ad esse assimilate, acque reflue domestiche ed acque

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Pieve di Cento / Unione Reno Galliera;

b) Modifica sostanziale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

c) Modifica sostanziale Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Pieve di Cento / Unione Reno Galliera.

- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2019-3918 del 26/08/2019, con scadenza di validità in data 10/9/2034, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la HP HYDRAULIC S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La HP HYDRAULICS S.p.A., C.F. 02232020376, P.IVA 00562991208, con sede legale e stabilimento in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO), ha presentato, nella persona di Alessandro Poletti, in qualità di procuratore speciale di HP HYDRAULICS S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 30/5/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 89890 del 30/5/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 21322/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 107501 del 29/6/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Pieve di Cento, con propria nota prot. 57617 del 27/9/2022, acquisita agli atti di Arpae con prot. 158538 del 28/9/2022, ha trasmesso il nulla osta in merito al proseguimento senza modifiche dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico di competenza.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue industriali e assimilate in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600 ridotto del 15% per la motivazione di cui sopra.

Bologna, data di redazione 5/10/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della HP HYDRAULICS S.p.A. ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, industriali assimilate, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.) “scarico di acque reflue industriali, industriali assimilate, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall’Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 8395 del 23/1/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 45617 del 8/8/2019 (limitatamente alla parte attinente la matrice scarichi idrici) confermato con Parere favorevole prot. 57617 del 27/9/2022 (si veda allegato C). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La precedente AUA n. DET-AMB-2019-3918 del 26/08/2019 (Allegato A), e la documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera in data 30/05/2022.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 31863/38923/2018 SN

Prot. n. 45617

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Hp Hydraulic S.P.A. con sede in Pieve Di Cento (BO) Via Zallone n. 20 P.I. 00562991208

Vista la domanda di Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata il 19/06/2017 P.G. n. 33799, presentata dal Signor Bombarda Giorgio in data 13/07/2018 al P.G. n. 38923, in qualità di legale rappresentante della ditta **HP HYDRAULIC S.P.A.** con sede legale e insediamento produttivo sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 ove viene esercitata l'attività di produzione di pompe e motori idraulici;

Considerato che tale domanda risulta presentata per modifica delle sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

Verificato dalla documentazione pervenuta, per la matrice autorizzazione agli scarichi, che:

- tutte le acque reflue provenienti dallo stabilimento di Via Zallone, 20 sono convogliate in una rete fognaria interna di tipo misto;
- la modifica sostanziale è conseguente all'installazione di una nuova torre evaporativa, con nuovo scarico, e all'installazione di una cisterna interrata (V=3 mc) in luogo delle n°4 cisterne esterne (V=1 mc cadauna) per la raccolta degli scarichi dal reparto forno;
- gli scarichi dello stabilimento sono di tipologia domestica (servizi igienici e spogliatoi), immessi nei Punti di Scarico indicati S1 ed S2; di tipologia industriale (acque da rigenerazione resine del sistema di addolcimento + acque di risciacquo filtro dissabbiatore a servizio del reparto forno, Punto di Scarico S2); di tipologia industriale assimilabile a domestica, nel rispetto dei criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giuntan.1053/2003 - Punto 5, (torre evaporativa, Punto di Scarico S1); meteoriche di dilavamento / coperture, dichiarate non contaminate, immesse nei Punti di Scarico indicati S1, S2, S3;
- i Punti di Scarico di cui sopra si immettono nella pubblica fognatura di Via Zallone, altezza ingresso uffici (Scarico 1) e altezza ingresso autocarri (Scarico 2); e nella pubblica fognatura di Via del Fosso (Scarico 3);
- la ditta richiede deroga per i limiti allo scarico del parametro Cloruri (Limite richiesto 5.000 mg/l), per il Punto di Scarico S2;

- l'azienda produce, inoltre, emulsioni ed oli esausti, fanghi metallici, stoccati all'interno dei reparti produttivi o in aree esterne protette dagli agenti atmosferici, conferiti a soggetti privati autorizzati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Pieve di Cento:** "limitatamente all'aspetto edilizio si esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**
 - o *presentare una relazione che specifichi meglio le modalità di manutenzione dei filtri a tessuto;*
 - o *relativamente al rinnovo in deroga dello scarico di cloruri si richiede l'analisi periodica di tali scarichi, la cui concentrazione non dovrà mai essere superiore a 5000 p.p.m."* espresso con nota ns.prot n. 2107 del 16/01/2019;
- **Hera S.P.A.:** "**parere favorevole** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 1. vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche;
 2. le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di campionamento indicato in planimetria, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., **con deroga per il parametro Cloruri = 5.000 mg/l;**
 3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
 4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico industriali provenienti dal reparto forno, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta, dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 5. i sistemi di intercettazione degli scarichi e il misuratore di portata in ingresso al reparto forno dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;
 6. i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 7. tutti i rifiuti originati dall'attività (emulsioni oleose, oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata protetta dagli agenti atmosferici e dotata di bacino di contenimento, come da documentazione presentata, e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 8. adozione di tutte le misure atte a evitare /contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri pervisti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286/2005;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



9. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
10. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
11. la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
12. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
13. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione." espresso con nota prot n. 8395 del 23 gennaio 2019;

Preso atto delle conclusioni della Valutazione di Impatto Acustico, allegata all'istanza stessa, redatta dall'Ing. Sara Zatelli, iscritta all'ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara con il n. 1240 - Tecnico competente in Acustica Ambientale abilitato con Delibera Dirigenziale n.11394 del 9/11/98 della Regione Emilia-Romagna, come di seguito riportate:

" Dai rilievi e dai calcoli effettuati in base ai dati forniti dal committente e dai progettisti si può desumere che il rumore immesso in ambiente esterno durante il funzionamento degli impianti sarà conforme ai limiti previsti dal DPCM 14/11/97 e dalla Legge quadro 447/95 sia per il limite di immissione assoluto che differenziale nel periodo di riferimento diurno. Nel periodo di riferimento notturno si prevede il rispetto del limite di immissione assoluto presso i confini maggiormente significativi (confini con aree in cui possono essere presenti persone) ma il potenziale superamento del limite di immissione differenziale presso la abitazione più vicina. Si è verificato come nel caso in cui nel periodo di riferimento notturno non siano attive altre sorgenti significate in prossimità del ricettore maggiormente vicino sarà necessario prevedere una riduzione delle emissioni sonore degli aspiratori identificati come E1 ed E3. La nuova sorgente E6 dovrà rispettare i parametri di emissione sonora indicati, cioè avere una potenza sonora pari ad 85 dBA."

Vista la successiva documentazione integrativa volontaria presentata in data 26/06/2019 con la quale veniva proposto come intervento di bonifica la programmazione per le sorgenti più impattanti per il recettore il loro funzionamento esclusivamente nel periodo diurno;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata dal Distretto Metropolitano di ARPAE dell'Emilia Romagna nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- o "rispetto dei limiti e delle prescrizioni per ogni punto di emissione;
- o si propone una periodicità degli autocontrolli annuale;
- o la messa in esercizio dell'emissione E6 dovrà essere comunicata ad Arpae AACM e distretto Metropolitano sede di San Giorgio di Piano con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
- o gli esiti della messa a regime di E6, E1, E2 ed E3, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae AACM e distretto di Pianura;
- o gli impianti di abbattimento dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento degli stessi; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;
- o si ritengono valide tutte le prescrizioni già in essere con la precedente autorizzazione;
- o per sorgenti sonore afferenti le emissioni E1 ed E3 sia previsto il funzionamento esclusivamente nel periodo diurno;
- o sia prodotta, in sede di comunicazione di messa in esercizio, attestazione redatta da Tecnico competente che a seguito di interventi di bonifica acustica dichiara il rientro del limite differenziale nel periodo notturno;
- o sia installato un impianto di estrazione, al servizio dell'emissione E6 di potenza sonora pari o inferiore a 85 dB."

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a.

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico*

vincolata al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e sopra riportati.

San Giorgio di Piano, 08/08/2019

p.II Responsabile SUAP
Antonio Peritore
La Dirigente dell'Area Gestione del Territorio
D.ssa Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 23 gennaio 2019
Prot. n. 8395

UNIONE RENO GALLIERA

SUAP

Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 18-07-2018 Num. prot.: 0067822
PA&S numero 82/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica Sostanziale di AUA.

**Ditta richiedente: "HP Hydraulic SpA" - Produzione di pompe e motori idraulici
nello stabilimento di Via Zallone n.20 - Comune di Pieve di Cento (BO).**

Unione Reno Galliera, SUAP, Pratica n. 31863/38923/2018 SN

Prot. n. 2018/0039431 del 17/07/2018

*Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
rilasciata alla Ditta "HP HYDRAULIC SpA" per impianto ubicato in Via Zallone n.20 -
Comune di Pieve di Cento (BO) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-
4242 del 02/11/2016, in merito allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento.*

In merito all'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA rilasciata con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2016-4242 del 02/11/2016, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bombarda Giorgio in qualità di rappresentante legale della Ditta "**HP HYDRAULIC SPA**" p. IVA 00562991208 con sede legale in Pieve di Cento (BO) Via Zallone n.20 in merito all'insediamento industriale esercente l'attività di produzione di pompe e motori idraulici sito in VIA ZALLONE n.20 - Comune di Pieve di Cento (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- HP HYDRAULIC SpA fa parte del Gruppo Bondioli & Pavesi, e opera nel settore metalmeccanico con produzione di pompe e motori destinati ad applicazioni per macchine del settore agricolo e industriale;
- lo stabilimento di Via Zallone, 20 comprende uffici, officina con reparto produttivo, locali tecnici, piazzali con pavimentazione asfaltata (S=1564 mq), con presenza di n°50 addetti;
- le principali materie prime impiegate sono: acciaio, ghisa, bronzo e alluminio, conservate in aree coperte o protette dagli agenti atmosferici;
- l'insediamento di Via Zallone, 20 utilizza l'acqua prelevata dall'acquedotto per:
 - irrigazione (250 mc/anno);

- antincendio (0 mc/anno);
- servizi igienici (450 mc/anno circa);
- processo (1000 mc/anno circa, di cui circa 700 mc/anno per la torre evaporativa, previo passaggio in addolcitore, e 300 mc/anno circa le lavatrici ad emulsioni);
- tutte le acque reflue provenienti dallo stabilimento di Via Zallone, 20 sono convogliate in una rete fognaria interna di tipo misto;
- la modifica sostanziale è conseguente all'installazione di una nuova torre evaporativa, con nuovo scarico, e all'installazione di una cisterna interrata (V=3 mc) in luogo delle n°4 cisternette esterne (V=1 mc cadauna) per la raccolta degli scarichi dal reparto forno;
- gli scarichi dello stabilimento sono di tipologia domestica (servizi igienici e spogliatoi), immessi nei Punti di Scarico indicati S1 ed S2; di tipologia industriale (acque da rigenerazione resine del sistema di addolcimento + acque di risciacquo filtro dissabbiatore a servizio del reparto forno, Punto di Scarico S2); di tipologia industriale assimilabile a domestica, nel rispetto dei criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 - Punto 5, (torre evaporativa, Punto di Scarico S1); meteoriche di dilavamento / coperture, dichiarate non contaminate, immesse nei Punti di Scarico indicati S1, S2, S3;
- i Punti di Scarico di cui sopra si immettono nella pubblica fognatura di Via Zallone, altezza ingresso uffici (Scarico 1) e altezza ingresso autocarri (Scarico 2); e nella pubblica fognatura di Via del Fosso (Scarico 3);
- la ditta richiede deroga per i limiti allo scarico del parametro Cloruri (Limite richiesto 5.000 mg/l), per il Punto di Scarico S2;
- l'azienda produce, inoltre, emulsioni ed oli esausti, fanghi metallici, stoccati all'interno dei reparti produttivi o in aree esterne protette dagli agenti atmosferici, conferiti a soggetti privati autorizzati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;

richiamato il parere espresso dalla scrivente Società in data 1 aprile 2016 prot. gen. 42521 - PA&S numero 50/2016;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, e le acque meteoriche;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di campionamento indicato in planimetria, i valori limite previsti dalla Tabella 3**

- dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con deroga per il parametro Cloruri = 5.000 mg/l;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico industriali provenienti dal reparto forno, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - i sistemi di intercettazione degli scarichi e il misuratore di portata in ingresso al reparto forno dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - tutti i rifiuti originati dall'attività (emulsioni oleose, oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata protetta dagli agenti atmosferici e dotata di bacino di contenimento, come da documentazione presentata, e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HP HYDRAULIC Spa
comune di Pieve di Cento - via Zallone n° 20

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche svolta dalla società HP HYDRAULIC Spa nello stabilimento posto in comune di Pieve di Cento, via Zallone n° 20, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HP HYDRAULIC Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RETTIFICHE - CENTRI DI LAVORO E LAVAGGIO PEZZI

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 22500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-----------------------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 mg/Nm ³ |
| Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O) | 5 mg/Nm ³ |
| Fosfati | 5 mg/Nm ³ |
| Ammoniaca e ione ammonio (espresi come NH ₄ ⁺) | 5 mg/Nm ³ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONE MECCANICA ALLUMINIO

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 7800 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 15 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CENTRI DI LAVORO E LAVAGGIO PEZZI

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 12000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-----------------------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 mg/Nm ³ |
| Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O) | 5 mg/Nm ³ |
| Fosfati | 5 mg/Nm ³ |
| Ammoniaca e ione ammonio (espresi come NH ₄ ⁺) | 5 mg/Nm ³ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CENTRI DI LAVORO – LAVAGGIO – DECAPAGGIO - SBAVATURA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 22500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-----------------------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 mg/Nm ³ |
| Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O) | 5 mg/Nm ³ |
| Fosfati | 5 mg/Nm ³ |
| Ammoniaca e ione ammonio (espresi come NH ₄ ⁺) | 5 mg/Nm ³ |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: FORNO SBAVATURA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del DLgs 152/06 in quanto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante rientrante al punto dd), Parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in atmosfera.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente

efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Diametro (metri) | N. punti di prelievo | Lato minore (metri) | N. punti di prelievo | |
| Fino a 1m | 1 punto | Fino a 0,5 m | 1 punto, al centro del lato | |
| Da 1m a 2 m | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m | 2 punti | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m | 3 punti | |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota > 15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Sostanze alcaline | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401 |
| Nebbie d'olio | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |

| | |
|---|--|
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄ | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 |
| Ammoniaca | US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984 |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. | |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata

nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E6 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3 ed E6, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di

detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 30/5/2022.

Pratica Sinadoc 21322/2022. Documento redatto in data 5/10/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della HP HYDRAULICS S.p.A. ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Pieve di Cento / Unione Reno Galliera prot. 57617 del 27/9/2022 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 107501 del 29/6/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 30/5/2022.

Pratica Sinadoc 21322/2022. Documento redatto in data 5/10/2022

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 57617

Pratica 39508/35098/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Hp Hydraulic S.p.a. con sede in Pieve Di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 - P.I. 00562991208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 30/05/2022, Prot. n. 35098, dal Sig. Bombarda Giorgio - C.F. BMBGRG63C22C758B in qualità di legale rappresentante della ditta **Hp Hydraulic S.p.a.** con sede in Pieve Di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 - P.I. 00562991208 per lo stabilimento sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 ove viene esercitata l'attività di progettazione e fabbricazione di attrezzature fluidodinamiche;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 10/09/2019 prot. n. 49598 con scadenza di validità al 09/09/2034;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Modifica sostanziale comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Proseguimento senza modifiche autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;

Acquisito il parere del **Comune di Pieve di Cento** prot n. 9748 del 27/09/2022 (Prot. SUAP n. 57535 del 27/09/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 107501 del 29/06/2022 (Prot. SUAP n. 40870 del 29/06/2022) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/2021;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 27/09/2022

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D. Lgs. vo 82/2005)



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna



4° Settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile

Prot. Gen. 0009748/2022

Parere n. 22016

**Spett.le SUAP
San Giorgio di Piano**

Oggetto: Parere. AUA HP Hydraulic. VS rif. 39508/35098/2022

A riscontro della pratica pervenuta in data 31 maggio 2022 assunta con prot. gen. 5639/22, relativa alla richiesta di AUA , si esprime **parere favorevole** limitatamente all'aspetto Edilizio Urbanistico e pertanto escludendo ogni valutazione relativa all'effettiva accettabilità delle emissioni.

II RESPONSABILE 4° SETTORE

Ing. Alessia Tonello

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue**
c.a. Pier Luigi Bernardi

**SUAP Unione Reno Galliera
c.a. Elena Frabetti
unione@pec.renogalliera.it**

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap 39508/35098/2022**. Ditta: **HP Hydraulic S.p.A.** con sede legale in e stabilimento in Via Zallone n. 20 - Comune di Pieve di Cento (BO) - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi

PREMESSA

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata si rileva quanto segue.

La presente domanda viene formulata come modifica sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE-AACM di Bologna con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2019-3918 del 26/08/2019 per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico.

L'azienda svolge attività di progettazione e fabbricazione di attrezzature fluidodinamiche, in particolare trasmissioni idrostatiche (pompe e motori a pistoni assiali, a cilindrata fissa e/o variabile), servocomandi per sistemi oleodinamici, pompe, motori, divisori di flusso ad ingranaggi, unità elettroniche di controllo e servocomandi elettronici mediante le fasi di lavorazioni meccaniche, montaggi, collaudi funzionali e imballaggio, pompe e motori, giunti e campane ed altre componenti oleodinamiche.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la ditta intende dismettere i punti di emissione E4, E5, E10, E11, E12 - caldaie murali e incrementare le portate di E1, E2, E3 ed E6.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione:

E1 – RETTIFICHE - CENTRI DI LAVORO E LAVAGGIO PEZZI

Portata: 22500 Nm³/h Durata: 24 h/giorno h: 9 m.

Per tale punto di emissione viene modificato il layout, lasciando invariate le tipologie di lavorazioni

aspirate e incrementata la portata da 13700 a 22500 Nm³/h, con adeguamento del sistema di abbattimento degli inquinanti.

Viene installato un condotto che, in caso di manutenzione straordinaria, aspira le utenze che convogliano in E6 e viceversa.

Il nuovo impianto di abbattimento (filtro a tessuto) è a tre stadi:

1° stadio: camera di prefiltrazione;

2° stadio: prefiltri metallici separatori di gocce per coalescenza;

3° stadio: filtri a tasche con superficie filtrante totale di 53 m². La velocità di filtrazione risulta essere pari a 0,118m/s.

Si ritiene che il sistema di abbattimento adottato sia idoneo all'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti in emissione, ai sensi di quanto stabilito dai criteri CRIAER e dall'allegato 3A, lett. F, punto 7 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2236/2009 del 28/12/2009, ma con velocità di filtrazione molto superiori a quanto previsto dagli stessi. Pertanto, in caso di autocontrolli con valori degli inquinanti prossimi al limite il sistema di abbattimento dovrà essere adeguato.

Le materie prime utilizzate non variano pertanto neppure gli inquinanti.

In conformità a quanto già autorizzato e a quanto previsto al punto 4.31 bis e 4.32 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Polveri totali: 10 mg/Nm³ di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³

Sostanze alcaline (espresse come Na₂O): 5 mg/Nm³

Fosfati: 5 mg/Nm³

Ammoniaca e ione ammonio: 5 mg/Nm³

E2 – LAVORAZIONE MECCANICA ALLUMINIO

Portata: 7800 Nm³/h Durata: 15 h/giorno h: 9 m.

Per tale punto di emissione vengono lasciate invariate le tipologie di lavorazioni aspirate, ma incrementata la portata da 4500 a 7800 Nm³/h.

In conformità a quanto già autorizzato e a quanto previsto al punto 4.31 bis dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Polveri totali: 10 mg/Nm³ di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³

L'impianto di abbattimento (filtri a tasche) non subisce variazioni in quanto era già dimensionato per tale incremento di portata.

E3 – CENTRI DI LAVORO E LAVAGGIO PEZZI

Portata: 12000 Nm³/h Durata: 24 h/giorno h: 9 m.

Per tale punto di emissione viene modificato il layout, lasciando invariate le tipologie di lavorazioni aspirate e incrementata la portata da 5500 a 12000 Nm³/h, con adeguamento del sistema di abbattimento degli inquinanti.

Il nuovo impianto di abbattimento (filtro a tessuto) è a tre stadi:

1° stadio: camera di prefiltrazione;

2° stadio: prefiltri metallici separatori di gocce per coalescenza;

3° stadio: filtri a tasche con superficie filtrante totale di 26 m². La velocità di filtrazione risulta essere pari a 0,128 m/s.

Si ritiene che il sistema di abbattimento adottato sia idoneo all'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti in emissione, ai sensi di quanto stabilito dai criteri CRIAER e dall'allegato 3A, lett. F, punto 7 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2236/2009 del 28/12/2009, ma con velocità di filtrazione molto superiori a quanto previsto dagli stessi. Pertanto, in caso di autocontrolli con valori degli inquinanti prossimi al limite, il sistema di abbattimento dovrà essere adeguato.

Le materie prime utilizzate non variano pertanto neppure gli inquinanti.

In conformità a quanto già autorizzato e a quanto previsto al punto 4.31 bis e 4.32 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Polveri totali: 10 mg/Nm³ di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O): 5 mg/Nm³

Fosfati: 5 mg/Nm³

Ammoniaca e ione ammonio: 5 mg/Nm³

E6 – CENTRI DI LAVORO, LAVAGGIO, DECAPAGGIO E SBAVATURA

Portata: 22500 Nm³/h Durata: 24 h/giorno h: 9 m.

Punto di emissione a cui convogliano centri di lavoro e lavaggio pezzi, decapaggio e passivazione, sbavatura termica. Per tale punto di emissione viene modificato il layout, lasciando invariate le tipologie di lavorazioni aspirate e incrementata la portata da 9000 a 22500 Nm³/h,

L'emissione è asservita da un sistema di abbattimento degli inquinanti, che non viene variato, costituito da 2 filtri AIRSOL 4OIL a 3 stadi: il primo stadio è costituito da 4 separatori di gocce; seguito da prefiltra metallico e infine filtrazione finale con filtro multipleat. Ogni filtro ha una superficie filtrante complessiva di 68 m².

Il sistema di abbattimento adottato è idoneo all'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti in emissione, ai sensi di quanto stabilito dai criteri CRIAER e dall'allegato 3A, lett. F, punto 7 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2236/2009 del 28/12/2009

Le materie prime utilizzate non variano pertanto neppure gli inquinanti.

Viene installato un condotto che, in caso di manutenzione straordinaria, aspira le utenze che convogliano in E1 e viceversa.

In conformità a quanto già autorizzato e a quanto previsto al punto 4.31bis e 4.32 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Polveri totali: 10 mg/Nm³ di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O): 5 mg/Nm³

Fosfati: 5 mg/Nm³

Ammoniaca e ione ammonio: 5 mg/Nm³

I restanti punti di emissione E7, E8, E9 rimangono invariati.

IMPATTO ACUSTICO

Per la verifica di impatto acustico è stata adottata un'analisi acustica in essere, frutto di un'elaborazione effettuata con modello previsionale durante un precedente studio, modificata con le trasformazioni succitate e nello specifico con la sostituzione degli impianti a servizio delle emissioni E1 e E3. A seguito della sostituzione degli impianti obsoleti e rumorosi al servizio di E1 ed E3, con l'inserimento di impianti maggiormente performanti¹, e l'inserimento di apposite opere di mitigazione del rumore² nonché il funzionamento a potenza ridotta dei compressori, la nuova analisi del rumore ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali per entrambi i due periodi di riferimento (diurno e notturno).

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate per ogni punto di emissione;*
2. *dismissione dei punti di emissione E4, E5, E10, E11, E12 - caldaie murali;*
3. *In considerazione dell'alta velocità di filtrazione per le emissioni E1 ed E3, in caso di autocontrolli con valori degli inquinanti prossimi al limite, il sistema di abbattimento dovrà essere adeguato a quanto previsto dai CRIAER;*
4. *i filtri a tessuto dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;*
5. *si propone una periodicità degli autocontrolli annuale. Tale determinazione, relativa ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovrà essere effettuata nelle condizioni di esercizio più gravose. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo;*
6. *la messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;*
7. *gli esiti della messa a regime, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione,*

¹ Trattasi di impianti con pressione sonora a 1,5 m per le emissioni E1 ed E3 pari rispettivamente a < 80 dBA e < 74 dBA.

² Trattasi di due barriere fonoassorbenti realizzate mediante pannelli in doppia lamina in acciaio con interposta lana di roccia ad alta densità e lato interno microforato con potere fonoisolante pari a 31,5 dB ed un coefficiente di assorbimento acustico pari a 0,9 installate secondo lo schema riportato a pagina 10 dell'elaborato a firma di TCAA denominato "valutazione di impatto acustico" del 23/5/22.

effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente dovranno essere inviati i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 30 giorni dalla data di messa a regime stessa;

- 8. Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono fissati limiti di portata ed inquinanti, con obbligo di monitoraggio, il gestore di impianto dovrà provvedere a dotare i relativi camini di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti; in tali casi non sono ammessi scarichi in atmosfera attraverso ventole a parete, torrini o cupolini di aerazione, porte o finestre. Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono considerate idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.*
- 9. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento;*
- 10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione;*
- 11. si ritengono valide le ulteriori prescrizioni presenti nella precedente autorizzazione;*
- 12. che gli impianti al servizio delle missioni E1 ed E3 abbiano pressioni sonore a 1,5 metri di distanza uguali inferiori rispettivamente a < 80 dBA e < 74 dBA;*
- 13. siano installate, secondo lo schema riportato a pagina 10 dell'elaborato a firma di TCAA denominato "valutazione di impatto acustico" del 23/5/22, le barriere fonoassorbenti al servizio delle missioni E1 ed E3 composte da pannelli in doppia lamina in acciaio con interposta lana di roccia ad alta densità e lato interno microforato con potere fonoisolante pari a 31,5 dB ed un coefficiente di assorbimento acustico pari a 0,9;*

14. *dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
15. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.*

Relazione tecnica a cura dai Tecnici della Prevenzione Lisabetta Borghi ed Enzo Gallerani.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
ing. Carlo Ferrari
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.